

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'I.R.P.E.F.

Approvato con deliberazione del C.C. n.8 del 7.3.2007

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.

Ai sensi art.1 comma 142 legge 296/2006 e D.Lgs. 360/1998 e s.m.i.

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18.10.2001, n.3, dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27.7.2000, n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18.8.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita (a norma dell'art.48, comma 10, della L. 27.12.1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, della L. 16.6.1998, n.191) dall'art.1 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360, come modificato dall'art.12 della L. 13.5.1999, n.133 e dall'art.6, comma 12. della L. 23.12.1999, n.488.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

ART. 2

Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Casirate d'Adda, ai sensi del D.Lgs. 28.9.1998, n.360 e s.m.i.

ART. 3

Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Casirate d'Adda alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ART. 4

Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota deliberata dal Comune come previsto dal successivo art.5 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del D.P.R. 22.12.1986, n.917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5

Variazione dell'aliquota

L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,4 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (T.U.E.L.) e dell'art.1, comma 142, della legge 296/2006.

La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31.5.2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 6

Modalità di versamento

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art.1 del D.Lgs. 289.1998, n.360.

L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, così come determinato ai sensi dell'art.4 del presente regolamento, le aliquote deliberate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n.360.

ART. 7

Sanzioni e interessi

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n.471, n.472 e n.473 del 18.12.1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

ART. 8

Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446, il **1° gennaio 2007**.